

Parti

Ricorrente: Provincie Antwerpen

Convenuta: Belgacom NV van publiek recht

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 6 e/o l'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pubblica amministrazione di uno Stato membro assoggetti ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l'attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata nel territorio o in una sua parte con la presenza sul suolo pubblico o privato di piloni, torri o antenne GSM utilizzati per tale attività.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (Francia) il 13 maggio 2013 — Anouthani Mlalali/CAF des Bouches-du-Rhône

(Causa C-257/13)

(2013/C 207/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône

Parti

Ricorrente: Anouthani Mlalali

Convenuta: CAF des Bouches-du-Rhône

Questione pregiudiziale

Se i requisiti imposti dagli articoli L.512 e D.512-2 del Code de la sécurité sociale (Codice di previdenza sociale francese) siano compatibili con l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).

Impugnazione proposta l'8 maggio 2013 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013, causa T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento europeo

(Causa C-261/13 P)

(2013/C 207/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (rappresentante: avv. O. Mader)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013, causa T-186/11;
- accogliere la domanda del ricorrente in primo grado; dichiarare nulla la decisione del convenuto, comunicata al ricorrente con lettera del 25 gennaio 2011, con cui è stata concluso l'esame della sua petizione n. 1188/2010, senza che la commissione per le petizioni si sia occupata del contenuto della petizione;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua rappresentazione dei fatti il Tribunale avrebbe omesso il fatto che il presidente della commissione per le petizioni avrebbe comunicato al ricorrente senza ulteriore motivazione che la sua petizione sarebbe ricevibile, ma che la commissione per le petizioni non potrebbe occuparsi del suo contenuto. Successivamente il Tribunale avrebbe supposto, in maniera tale da alterare i fatti, che un esame della petizione avrebbe avuto luogo.

Il Tribunale avrebbe disconosciuto la protezione del diritto di petizione, in quanto partirebbe dall'erroneo presupposto secondo cui tale protezione è limitata solo all'esame della ricevibilità di una petizione. La protezione includerebbe tuttavia anche il diritto ad un esame del contenuto della petizione e ad una risposta nel merito, qualora la petizione sia ricevibile (diritto alla consultazione).

Il Tribunale sarebbe incorso nella contraddizione logica secondo cui il mancato esame da parte del Parlamento di una petizione ricevibile non produrrebbe, a differenza del mancato esame di una petizione irricevibile, alcun effetto giuridico.

Il Tribunale avrebbe contraddetto la sua stessa giurisprudenza nella causa T-308/07 (Tegebauer) ⁽¹⁾. In tale sentenza avrebbe statuito che l'efficacia del diritto di petizione può essere pregiudicata dal mancato esame del contenuto di una petizione.